

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE OFFICINA

TITOLO 1

L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Officina - ONLUS". L'Associazione ha sede legale in Fano, Via Montevecchio, 104.

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione può istituire succursali e sedi secondarie anche altrove.

Art. 2 - Scopo sociale

L'Associazione "Officina" si richiama ai principi e alle norme sancite dalla legge 266/1991 sul volontariato. Si propone, senza finalità di lucro e perseguendo scopi di utilità sociale, di dar vita ad iniziative e azioni sociali, culturali, politiche ed economiche volte a:

- promuovere il rispetto delle differenze umane, religiose, sessuali e culturali nell'ottica dello sviluppo di una società multiculturale;
- promuovere il rispetto dei diritti fondamentali di ogni essere umano;
- promuovere il rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema globale attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione e gestione di attività che perseguano questo obiettivo, e attraverso la denuncia e l'opposizione alle dinamiche economiche e politiche che ne provocano la distruzione;
- promuovere la giustizia internazionale attraverso azioni concrete di solidarietà tra i popoli e attraverso azioni volte a denunciare e modificare i meccanismi politici, economici e culturali che sono alla base delle disuguaglianze, della povertà, dello sfruttamento;
- promuovere la cultura della pace sia nei rapporti tra popoli che tra singole persone, opponendosi alla guerra in quanto strumento di dominio e di oppressione;
- denunciare e combattere ogni forma di razzismo e di esclusione, promovendo invece la conoscenza e la solidarietà tra i popoli;
- denunciare e combattere ogni forma di esclusione sociale basata su ragioni economiche, culturali, razziali o sanitarie, promovendo invece l'integrazione e ogni forma di sostegno possibile;
- operare in un'ottica globale e complessiva, di denuncia, di prevenzione, di azione concreta, su temi del disagio, della dipendenza, della criminalità, dell'esclusione, dello sfruttamento, della violenza, dei diritti umani e su ogni altro tema di carattere sociale, a partire da una visione complessiva dei problemi;
- promuovere la socialità, la convivialità, la cooperazione e la solidarietà in ogni aspetto delle dinamiche sociali stimolando una riappropriazione completa della cittadinanza, intesa come capacità e libertà di scegliere e di modificare la realtà, di partecipare attivamente alla storia;
- porre i rapporti umani e sociali al centro della vita, riconducendo i rapporti economici e politici all'interno di una sfera subordinata al benessere dell'umanità intera;
- promuovere e sostenere tutte quelle attività e organizzazioni che perseguono le stesse finalità enunciate da questo statuto, come il Commercio Equo e Solidale, la finanza etica, le banche del tempo, le campagne di solidarietà, il consumo consapevole e sostenibile e così via;
- promuovere l'incontro e la collaborazione tra le organizzazioni presenti sul territorio che già si muovono nella direzione illustrata;

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

3) L'associazione "Officina" persegue questi obiettivi attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione attraverso la realizzazione e la gestione di ogni struttura e progetto che possa contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in convenzione o collaborazione con enti pubblici e privati. In particolare l'associazione si prefigge di dar vita ad iniziative editoriali.

TITOLO 2 I SOCI

4) Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri domiciliati in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che si riconoscano nei principi di questo statuto.

5) L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione ha durata annuale e scade al termine dell'anno solare in cui è stata accettata, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Conferisce altresì il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

6) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

7) L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8) Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione o decadenza.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Lo scioglimento del rapporto sociale si ha per silenzio assenso dopo un mese dall'invio della comunicazione.

Con deliberazione dell'Assemblea può essere escluso il socio che:

- a) non osservi lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi dell'Associazione;
- b) che sia dichiarato interdetto o inabilitato.

Le deliberazioni di esclusione vanno comunicate al socio in forma scritta.

TITOLO 3 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) I Gruppi Tematici
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Presidente

10) Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

11) L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, per l'approvazione dei bilanci. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario;
- b) per decisione del consiglio direttivo;
- c) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

12) La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

13) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva i bilanci;
- b) elegge le cariche sociali;
- c) approva i regolamenti
- d) discute e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

14) L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

15) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in caso di assemblea ordinaria, e a maggioranza dei 2/3 in caso di assemblea straordinaria.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci. Eventuali deleghe vanno conferite in forma scritta ed ogni socio non può raccoglierne più di due.

16) I Gruppi Tematici sono costituiti da soci che si occupano di tematiche o attività specifiche. Possono aver carattere temporaneo o permanente. Le modalità di costituzione e il funzionamento dei Gruppi è disciplinato dal regolamento interno dell'Associazione.

17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria, che decide anche il numero dei membri del Consiglio Direttivo, prima dell'elezione.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

18) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed un Tesoriere, e può conferire deleghe su particolari materie di sua competenza ad uno o più dei suoi componenti.

19) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

20) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che sia necessario o che almeno 1/3 dei

consiglieri lo richieda.

La convocazione è fatta in forma scritta almeno 5 giorni prima della data fissata, completa di Ordine del Giorno, data, ora e luogo della riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito se sono presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

21) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, rappresenta agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione e, in base alle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio, compie gli atti a suo nome. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare altri consiglieri per singoli atti o specifiche mansioni;

22) Il tesoriere ha il compito di custodire il patrimonio dell'Associazione, di tenere la contabilità e di predisporre i bilanci economici.

TITOLO 4

PATRIMONIO ED ENTRATE

23) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione versata dai soci;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati che non adottino comportamenti in contrasto con i principi dell'associazione;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.

24) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

25) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare all'Assemblea il bilancio economico consuntivo dell'esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione;

TITOLO 5

SCIoglimento

26) In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

27) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e al Regolamento Interno.